

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Affiliati e tesserati. Doveri ed obblighi

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali, nonché delle deliberazioni degli Organi della Federazione.
2. Gli affiliati ed i tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, dalla violenza sia fisica che verbale, dalla commercializzazione, dalla corruzione, da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi Organi.
3. L'affiliato ed il tesserato che commettono infrazione alle norme federali o che contravvengono agli obblighi ed ai divieti di cui al presente articolo incorrono nelle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
4. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti non possono essere da nessuno invocate quali scusanti.

Articolo 2 - Responsabilità disciplinare

1. Gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
2. Gli affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta della Forza Pubblica comporterà un aumento della sanzione.
3. I tesserati e gli affiliati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo

o colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime.

Articolo 3 – Obbligo di denuncia e collaborazione

1. Gli affiliati ed i tesserati concorrono lealmente all'amministrazione della giustizia sportiva. I tesserati, a richiesta degli Organi di Giustizia, hanno l'obbligo di testimoniare sui fatti a loro conoscenza, fatta salva l'eventualità che dalle dichiarazioni richieste possano scaturire elementi di contenuto autoindiziante.

2. Gli Organi provinciali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli Organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.

3. Chiunque abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento deve farne denuncia al Comitato Provinciale.

4. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, le generalità del tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione e degli eventuali testimoni.

Articolo 4 – Principio del risultato conseguito sul biliardo.

1. Tutti gli Organi provinciali debbono concorrere nell'ambito delle rispettive competenze al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul biliardo.

2. Se è accertato con provvedimento disciplinare che un risultato deriva da attività inesistente oppure è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, nessuno può trarre direttamente da esso beneficio.

Pagina 2 di 27

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I

INFRAZIONI

Articolo 5 – Infrazioni disciplinari

1. L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni

sportive da infliggere sono determinate dagli Organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.

Articolo 6 – Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria

1. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 ter dello Statuto del CONI il ricorso all'arbitrato irrituale.
2. Si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 7 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi provinciali e federali

1. Il tesserato che pubblicamente lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi provinciali e federali è punito con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.
7. Medesime sanzioni si applicano nelle ipotesi di frode sportiva.
8. Gli affiliati sono ritenuti responsabili oggettivamente degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati che si risolvano in un vantaggio per gli affiliati medesimi, salvo che venga provata l'assoluta estraneità.
9. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti, deve informare il Comitato Provinciale per gli accertamenti di competenza.
10. La connivenza sarà punita con sanzione inibitoria da gg. 15 fino a tre mesi.

Articolo 10 – Doping

1. La materia è disciplinata dalle Norme Sportive Antidoping approvate dal CONI alle quali si fa integrale rinvio.

Articolo 11 – Manifestazioni atipiche

1. Le manifestazioni atipiche, qualora previste dal Regolamento tecnico sportivo, devono essere preventivamente autorizzate e gli impianti sui quali si svolgono devono essere preventivamente omologati.

2. Ai trasgressori sono irrogate sanzioni inibitorie fino a due anni o, se trattasi di affiliati, sanzioni pecuniarie fino a 2000 euro, anche cumulativamente.

Articolo 12 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

1. L'affiliato ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

Articolo 13 – Violazione del vincolo sportivo

1. L'atleta che risulti contemporaneamente tesserato con più affiliati è punito con la sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Articolo 14 – Violazione dei principi fondamentali

1. Chiunque incorra nella violazione dei doveri e degli obblighi fondamentali di cui all'art. 1, se non più severamente punibile, è soggetto a sanzione inibitoria fino ad un anno

CAPO II

SANZIONI

Articolo 15 - Ammonizione

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero verbale, comunicato al diretto interessato dall'Organo di Giustizia che ha deliberato la sanzione. Essa viene inflitta per le più lievi infrazioni.

Articolo 16 – Deplorazione

1. La deplorazione consiste in un rimprovero scritto i cui contenuti devono essere riportati nel provvedimento che ha irrogato la sanzione. La deplorazione è comminata per infrazioni non

adeguatamente punibili con la sanzione di cui al precedente articolo.

Articolo 17 – Ammenda

1. L'ammenda è una punizione pecuniaria che consiste nell'obbligo dell'affiliato

2. L'ammenda è irrogata in caso di riscontrate violazioni di carattere amministrativo commesse in danno

Del Comitato Provinciale.

3. L'ammenda è, altresì, irrogata per le seguenti infrazioni:

da parte della fazione di pubblico composta da sostenitori di una società

a) offese e minacce verbali nei confronti degli ufficiali di gara o di tesserati;

b) lancio di oggetti non contundenti sul campo di gara;

c) invasione del campo di gara con intenti palesemente non aggressivi;

d) tentativo di invasione del campo con intenti aggressivi;

e) esposizione in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli,

emblemi o simili incitanti alla violenza od al razzismo.

da parte della società

a) qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per

la disputa dell'incontro.

4. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché

concorrano circostanze aggravanti.

5. L'ammenda può essere irrogata altresì per le infrazioni disciplinari commesse dai tesserati secondo

quanto disposto dall'art. 23 del presente Regolamento.

6. Con il provvedimento disciplinare con il quale viene comminata la sanzione pecuniaria l'organo

giudicante fissa il termine improrogabile del pagamento e determina l'eventuale sanzione della

sospensione dalle attività provinciali in cui si debba convertire la sanzione pecuniaria in caso di

inadempimento.

Articolo 18 – Inadempimento delle sanzioni pecuniarie

1. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione, comporta la sospensione della società e/o del tesserato da ogni attività provinciale da un periodo

minimo di 15 giorni ad un periodo massimo di un anno.

2. Il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione della società e/o del

tesserato da ogni attività Provinciale e Nazionale da un periodo minimo di 1

anno fino alla radiazione.

3. Ai fini della conversione della sanzione pecuniaria in sanzione della sospensione dalle attività provinciali, il ragguglio viene calcolato nella misura di giorni 20 di sospensione per ogni € 100,00 di ammenda o frazione di essa. La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento e la sua esecuzione estingue il debito. Non può essere proposto appello avverso la conversione.

Articolo 19 – Penalizzazione di punti nelle competizioni a squadre

1. La penalizzazione da 1 a 10 punti nelle competizioni a squadre è inflitta per le seguenti infrazioni

commesse durante la gara o immediatamente prima o dopo la stessa:

a) qualora nel corso di una gara si verifichino fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento o

ultimazione della gara stessa ascrivibili alla società, ai suoi tesserati od ai suoi sostenitori;

b) qualora una squadra si ritiri da un incontro o non si presenti deliberatamente sul campo di gioco per la disputa dell'incontro.

c) La sanzione può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari.

Articolo 20 – Perdita della gara e altre penalizzazioni

1. L'affiliato responsabile di fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento di una

manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva, è punita,

Articolo 21 – Esclusione dal campionato o da altre manifestazioni del calendario Provinciale

1. L'esclusione dal campionato o da altra manifestazione consiste nel divieto di prendere parte al

campionato o alle manifestazioni per l'anno sportivo in corso.

2. La sanzione dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione è inflitta per le seguenti infrazioni:

a) frode o slealtà sportiva;

b) falso reiterato od aggravato;

c) fatti che pongono in pericolo di vita i tesserati;

d) recidiva di violazioni di cui all'art. 17 co. 3 lettera e)

e) offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi provinciali e federali

Articolo 22 – Esclusione dalla partecipazione nell'attività Provinciale-Nazionale

1. Nei casi di sospensione disciplinare il tesserato viene automaticamente escluso dalla partecipazione sia alla attività Provinciale che Nazionale

Articolo 23 – Sanzioni a carico di dirigenti, ufficiali di gara, atleti, tesserati in genere

1. I tesserati , qualora si rendano responsabili della violazione di qualsiasi norma

federale, regolamentare ovvero di altre disposizioni vigenti, sono punibili, secondo la gravità dei fatti, con le seguenti sanzioni:

a) deplorazione;

b) ammonizione;

c) squalifica per una o più giornate di gara fino ad un massimo di 10 giornate;

d) sospensione a tempo determinato per un periodo minimo di 15 giorni fino ad un massimo di due

Articolo 25 – Sospensione

1. La sospensione è a tempo determinato ed ha durata minima di giorni 15 e durata massima di anni due.

2. Il tesserato sospeso non può per tutta la sua durata partecipare in alcuna veste all'attività provinciale e Nazionale.

3. Agli atleti che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati

motivi, verrà inflitta una squalifica di almeno tre mesi. L'eventuale indisponibilità fisica del tesserato

dovrà essere valutata dalla Commissione tecnica Provinciale o da chi da essa delegato. L'inottemperanza

alla convocazione ascrivibile a ragioni diverse dovrà, in via straordinaria, essere preventivamente

autorizzata dal Consiglio Provinciale.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Articolo 26 – Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente, nel determinare in concreto la sanzione tiene conto della gravità dell'infrazione,

desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie,

dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento

psicologico.

2. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella

anteriore e susseguente all'infrazione.

3. La qualifica di dirigente federale, di affiliato, di ufficiale di gara, deve essere sempre valutata come

circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati per

l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara.

4. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore a Euro 50 euro ed in misura

superiore a Euro 1000,00.

5. Le sanzioni inibitorie temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a sette giorni

consecutivi ed in misura superiore a cinque anni.

6. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.

b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare

danni all'organizzazione;

d) aver agito per motivi abietti o futili;

e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;

f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante

dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi

altro tesserato;

g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a

sé o ad altri un vantaggio.

Articolo 28 – Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nell'art. 27 si applica soltanto la pena

stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono

superare il triplo del massimo previsto.

2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione

commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Articolo 29 – Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore

dei responsabili una o più
delle seguenti circostanze:

- a) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
- b) l'aver agito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui;
- c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- d) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- e) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Comitato Disciplinare le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena.

Articolo 30 – Concorso di circostanze attenuanti.

1. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nell'art. 29 si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza meno grave stabilita per le stesse, ma il C.D. può diminuirla. In ogni caso

la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto

2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Articolo 31 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. Il C.D. che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di

un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

Articolo 32 – Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano od escludono le sanzioni sono valutate dal C.D. a favore dei soggetti

responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dal C.D. a carico dei soggetti responsabili

solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla

persona del colpevole

sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono

Articolo 33 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra può essere sottoposto ad un

altro aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.

2. La pena può essere aumentata fino alla metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo

in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione è della metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può

essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.

5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene

risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

6. Rientra nel potere discrezionale del C.D. decidere se irrogare o meno nel caso concreto gli aumenti di

pena previsti per la recidiva.

7. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di

riabilitazione.

8. La contestazione della recidiva è obbligatoria .

5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo

termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

6. Sono cause interruttive:

a) L'interrogatorio davanti al Consiglio Disciplinare;

b) L'invito a presentarsi davanti al C.D. per rendere l'interrogatorio;

c) La richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;

d) La decisione che applica la misura cautelare della sospensione;

e) La decisione di condanna.

7 Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi ma in nessun caso i

termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

8 La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'inquisito.

Articolo 37 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Provinciale; estingue

l'infrazione e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.

2. L'amnistia fa altresì cessare le sanzioni accessorie.

3. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi. Essa non si applica ai recidivi salvo che il relativo decreto disponga diversamente.

5. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Articolo 38 – Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, emesso dal Consiglio Provinciale; condona, in tutto o

in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.

2. L'indulto non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente; nel

2. I componenti C.D. sono tenuti ad osservare le norme di questo regolamento anche quando

l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione processuale.

3. Nel procedimento disciplinare vige il principio di atipicità del mezzo di prova.

4. I Giudici Sportivi risolvono ogni questione da cui dipende la decisione. Nel caso in cui la questione

incidentale abbia rilievo penale, il Giudice può sospendere la decisione fino al passaggio in giudicato del provvedimento giudiziario che definisce la questione.

5. I provvedimenti che definiscono i procedimenti, da chiunque emessi, sono motivati a pena di nullità.

Articolo 41 – Riunione e separazione dei procedimenti

1. La riunione dei procedimenti pendenti nello stesso stato e grado può essere disposta d'ufficio o su richiesta delle parti, quando non determini un ritardo nella rapida definizione degli stessi:

a) se le infrazioni per cui si procede sono state commesse da più soggetti in concorso fra loro o se,

indipendentemente dalla cooperazione, le loro condotte abbiano contribuito alle violazioni

rimproverate;

b) se le infrazioni sono state commesse nella medesima gara.

2. La separazione dei procedimenti è disposta, salvo che il C.D. ritenga la riunione assolutamente

necessaria per l'accertamento dei fatti, nei casi in cui la definizione di alcuni dei procedimenti risulti

raggiungibile con maggiore speditezza.

3. La riunione e la separazione sono disposte dal C.D. alla prima udienza, sentite le parti.

Articolo 42 – Competenza

1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

2. Se il C.D. ritiene che il procedimento appartenga alla competenza di altro ente, dichiara, con

provvedimento motivato, la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti alla Presidenza Nazionale

.

3 Prima della soluzione del conflitto di competenza il procedimento è sospeso. Le prove assunte dal

C.D. incompetente non sono utilizzabili. La decisione della Commissione sul conflitto di competenza

è inappellabile.

Articolo 43 – Capacità dei Giudici

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti ovvero se il difensore, procuratore

o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle

funzioni di giudice;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti;

e) se esistono altre gravi ragioni di convenienza;

f) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;

2. La dichiarazioni di astensione sono presentate al Presidente della Commissione Disciplinare che decide senza formalità di procedura.

3. Sulla dichiarazione di astensione del Presidente della Commissione Disciplinare decide il

Presidente del Comitato Provinciale

4. Se la dichiarazione di astensione è accolta il giudice non può compiere alcun

atto del procedimento. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto conservano efficacia. Il giudice astenuto è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio. Qualora tale sostituzione non sia possibile si procede alla cooptazione *ad hoc* di una persona giocatore di accertata moralità ed esperienza

Articolo 46 – Ricusazione

1. Il componente del C.D. può essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'art. 45 comma 1 lett. a), b), c), d), f) **e g)**;

Articolo 47 - Archiviazione

1. Il provvedimento di archiviazione, motivato a pena di nullità, è comunicato al tesserato od all'affiliato che si assume essere stato direttamente danneggiato dall'infrazione nonché all'Organo di Giustizia competente in caso di deferimento. Nei procedimenti per illecito sportivo la comunicazione è effettuata anche alla parte portatrice di interessi indiretti.

2. Il tesserato, l'affiliato che ne abbia interesse, la parte portatrice di interessi indiretti nei procedimenti per illecito sportivo, può presentare, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, richiesta di opposizione davanti all'organo competente a giudicare della questione in caso di deferimento.

3. L'opposizione può essere proposta per i seguenti motivi:

a) Mancata assunzione di una prova decisiva quantunque l'opponente ne abbia fatto richiesta;

b) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione adottata nel provvedimento.

4. Il provvedimento di rigetto dell'opposizione non è impugnabile.

TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Articolo 48 – Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare è un provvedimento che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Comitato Provinciale

2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini preliminari che durante le fasi del dibattimento.

3. Sono presupposti del provvedimento cautelare:

a) la gravità dell'infrazione;

- b) i gravi indizi di colpevolezza;
 - c) il pericolo di inquinamento delle prove o il pericolo di reiterazione della violazione.
4. La durata della sospensione non può essere superiore a 60 giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento che decide sulla richiesta di sospensione cautelare è compiutamente motivato.
6. Il provvedimento che accoglie la richiesta del Comitato Provinciale, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, deve contenere:
- a) le generalità dell'inquisito e degli altri elementi che valgono ad identificarlo;
 - b) la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme che si assumono violate;

TITOLO V- IL GIUDIZIO

CAPO I – PROCEDIMENTI DI I° GRADO

Articolo 49 . Infrazioni tecnico-sportive e disciplinari. Competenza generale

1. I Giudici sportivi sono nominati per l'intero quadriennio olimpico dal Consiglio provinciale.
2. La commissione di giustizia e disciplina giudica in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutte le manifestazioni a carattere nazionale.
3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi.

Articolo 50. Procedimenti per le infrazioni tecnico-sportive e disciplinari. Competenze specifiche.

1. Il procedimento di cui ai commi 2, 3 e 4 del precedente articolo è instaurato:
 - a) d'ufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
 - b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.
2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco, dell'abbigliamento e degli strumenti connessi all'attività sportiva.
3. Il procedimento di cui al comma 2 è instaurato:

a) d'ufficio, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva presentata al direttore di gara prima dell'inizio della gara ovvero successivamente nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, che il direttore di gara deve ricevere facendone immediata annotazione sul referto di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.

4. La Commissione è competente a giudicare:

a. sugli appelli proposti avverso le decisioni dei Giudici .

b. sulle infrazioni disciplinari commesse dagli affiliati e/ o dai tesserati e per le quali vi sia

esposto degli Organi Provinciali.

c. nelle altre ed ulteriori materie eventualmente indicate e disciplinate nello Statuto.

TITOLO VI - IMPUGNAZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 52 – Regole generali

1. Il diritto di impugnazione spetta a tutti i tesserati ed a tutti gli affiliati che abbiano subito decisioni

sfavorevoli dagli organi di giustizia. Se il regolamento non distingue tra le diverse parti, il diritto spetta a ciascuna di esse.

2. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

Articolo 53 – Forma e presentazione dell'impugnazione.

1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data

del medesimo, l'organo che l'ha emesso, e sono enunciati:

a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) i motivi;

c) le richieste.

2. L'incolpato può proporre impugnazione personalmente

3. L'atto di impugnazione, anticipato via fax, è spedito alla Segreteria degli Organi di Giustizia, a mezzo

raccomandata a.r. . A pena d'improcedibilità sono allegati all'atto presentato la ricevuta del versamento

della tassa provinciale e la prova dell'avvenuto invio del ricorso alla controparte ed ai controinteressati.

4. L'impugnazione si considera proposta nella data di invio della raccomandata.

5. La Segreteria, ricevuto l'atto d'impugnazione, lo comunica al Comitato Provinciale che darà incarico al C.D.

che ha emesso il provvedimento

Articolo 54 – Termini ed estensione dell'impugnazione

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è di 5 giorni dalla data di ricezione della

deliberazione di prima istanza, debitamente notificata a mezzo raccomandata a.r..

2. L'impugnazione contro le singole decisioni maturate durante lo svolgimento del processo di primo grado

può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la deliberazione.

3. Nel caso di concorso di più persone nel medesimo fatto, l'impugnazione proposta da uno degli incolpati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri incolpati.

4. Le parti fino a 2 giorni prima della celebrazione dell'udienza possono rinunciare all'impugnazione. La

rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata.

5. I termini previsti nel presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Articolo 55 – Inammissibilità dell'impugnazione

1. L'impugnazione è inammissibile:

a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;

b) quando il provvedimento non è impugnabile;

CAPO II- PROCEDIMENTO IN APPELLO

Articolo 56 – Appello

1. I tesserati, gli affiliati che hanno partecipato al procedimento di primo grado, possono appellare le deliberazioni di prima istanza a loro sfavorevoli.

2. L'appello attribuisce al giudice di seconda istanza la cognizione del processo limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

3. Se l'appello riguarda una decisione in materia tecnico-regolamentare, l'Organo di Appello competente

può riformare od annullare la decisione di primo grado anche per motivi diversi da quelli dedotti.

4. Quando appellante è l'incolpato, il Giudice dell'Appello non può irrogare una pena più grave per specie

o quantità né prosciogliere l'incolpato per una causa meno favorevole di quella

enunciata nel
provvedimento appellato.

5. Se l'appello dell'incolpato è accolto relativamente a violazioni o a circostanze concorrenti, la pena è corrispondentemente diminuita.

6. Con la delibera d'appello possono essere applicate d'ufficio una o più circostanza attenuanti.

Articolo 57 – Udienza in appello

1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al procedimento ordinario

di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

2. Nell'udienza il Presidente o un altro componente del collegio da lui delegato fa la relazione del procedimento.

3. Quando una parte nell'atto di appello ha chiesto l'assunzione di nuove prove, il giudice, se non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, ammette la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

4. Allo stesso modo decide quando la parte dimostri che si tratta di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può essere disposta anche d'ufficio dal giudice che la ritenga assolutamente necessaria.

Articolo 58 – Delibera nel giudizio di appello

1. Fuori dai casi di cui all'art. 64, il Giudice di appello pronuncia delibera con la quale:

a) Conferma la delibera appellata;

b) Se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito;

c) Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado annulla la decisione impugnata senza rinvio;

d) Se ritiene insussistente l'inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;

e) Se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in

alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

CAPO III – REVISIONE

Articolo 59 – Casi di revisione

1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei soggetti condannati la revisione delle deliberazioni di condanna divenute definitive anche se la sanzione è stata eseguita o si è estinta.
2. La competenza a decidere è della Commissione Disciplinare che, in quanto compatibili, applica le norme del procedimento disciplinare in grado di appello.
3. La revisione può essere richiesta:
 - a) se i fatti stabiliti a fondamento della deliberazione di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un altro provvedimento definitivo della giustizia sportiva o della giustizia ordinaria;
 - b) se dopo la deliberazione di condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto;
 - c) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato e/o dai regolamenti federali come infrazione disciplinare.
4. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena.

Articolo 60 – Contenuto soggetti e forma della richiesta

1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena d'inammissibilità della domanda, essere sufficienti a dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
2. Possono chiedere la revisione il condannato e, se trattasi di tesserato per un sodalizio, l'affiliato che ha patito, a titolo di responsabilità oggettiva, il provvedimento sfavorevole.
3. La richiesta di revisione è depositata o inviata a mezzo raccomandata a.r. presso la segreteria degli organi di giustizia ed è accompagnata, se proposta da un tesserato o da un affiliato, dalla prova dell'avvenuto versamento della tassa federale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni

e delle prove che la giustificano, nonché, in allegato, eventuali atti e documenti a sostegno della pretesa di revisione.

4. Quando la richiesta, a norma del presente articolo, risulti irritualmente proposta, la Commissione Disciplinare ne dichiara, anche d'ufficio, l'inammissibilità e dispone la restituzione del 50% della tassa federale.

Pagina 21 di 27

Articolo 61 – Deliberazione di revisione

1. La Commissione può disporre, in qualunque momento, la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

2. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione, la Commissione revoca la delibera di condanna e pronuncia il proscioglimento. Il proscioglimento non può discendere da una diversa valutazione delle medesime prove assunte nel precedente giudizio.

3. In caso di rigetto dell'istanza, la Commissione dispone l'incameramento della tassa federale e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della sanzione. In caso di accoglimento la Commissione dispone la restituzione della tassa federale

4. La delibera di revisione non è impugnabile. L'eventuale dichiarazione di inammissibilità od il rigetto nel merito della domanda non pregiudica la possibilità di riproporla sulla base di elementi diversi.

TITOLO VII – RIABILITAZIONE E GRAZIA

Articolo 62 – Procedimento di riabilitazione

1. La Commissione Disciplinare, su richiesta dell'affiliato o del tesserato interessati, decide inappellabilmente sulla riabilitazione.

2. La convocazione e l'audizione della parte istante avviene se risulta assolutamente necessaria.

3. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

4. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

5. L'istanza di riabilitazione contiene tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle

condizioni di cui al precedente comma.

all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

6. La C.D. si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La decisione deve

TITOLO VIII - PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 64 – Osservanza obbligatoria

1. Gli affiliati ed i tesserati alla UISP si impegnano a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale tutte le controversie insorte fra di loro che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non

rientrano nelle competenze degli organi preposti

, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia..

2. L'inosservanza della precedente disposizione comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Articolo 65 – Procedimento

1. L'affiliato ed il tesserato UISP che intende chiedere l'apertura di un procedimento arbitrale deve

inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento un atto introduttivo in duplice esemplare di

cui il primo alla parte nei cui confronti si propone la domanda ed il secondo alla Commissione di

Giustizia e Disciplina .

2. L'atto introduttivo deve contenere:

a) L'oggetto della controversia;

b) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;

Articolo 66 – Costituzione del Collegio

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dai due arbitri i quali devono

comunicare la nomina alla Commissione di Giustizia e Disciplina

2. Non appena ricevuta la comunicazione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, la

Commissione di Giustizia e Disciplina trasmetterà al medesimo gli atti del procedimento per l'ulteriore corso.

3. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, su richiesta di una delle parti, il Presidente del

Collegio Arbitrale verrà nominato dal Presidente della Commissione di Giustizia e Disciplina.

Articolo 67 – Procedura e deliberazione

1. Lo svolgimento del procedimento è regolato dal Collegio nel modo ritenuto più opportuno. Le parti

..

Articolo 68 – Requisiti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale

1. Possono essere nominati componenti del Collegio Arbitrale tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 812 c.p.c.

– Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 co. 5 lett. l) dello Statuto CONI entra in vigore dopo

l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale

Pagina 24 di 27

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Affiliati e Tesserati. Doveri e obblighi

Art. 2 – Responsabilità disciplinare

Art. 3 – Obbligo di denuncia e collaborazione

Art. 4 – Principio del risultato conseguito sul biliardo

TITOLO II

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I – Infrazioni

Art. 5 – Infrazioni disciplinari

Art. 6– Inosservanza del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria

Art. 7 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della federazione e degli organi federali

Art. 8 – Mancata comparizione personale, rifiuto di atti, false informazioni

Art. 9 - Illecito sportivo

Art. 10 – Doping

Art. 11 – Manifestazioni atipiche

Art. 12 – Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi degli organi giudicanti

Art. 13 - Violazione del vincolo sportivo

Art. 14 – Violazione dei principi fondamentali

CAPO II – Sanzioni

Art. 15 – Ammonizione

Art. 16 – Deplorazione

Art. 17 – Ammenda

Art. 18 – Inadempimento delle sanzioni pecuniarie

Art. 19 – Penalizzazioni di punti nelle competizioni a squadre

Art. 20 – Perdita della gara e altre penalizzazioni

Art. 21 – Esclusione dal campionato o da altre manifestazioni del calendario provinciale

- Art. 22 – Esclusione della partecipazione nell'attività Provinciale e Nazionale
Art. 23 – Sanzioni a carico di dirigenti, ufficiali di gara, atleti tesserati in genere
Art. 24 – Modalità di esecuzione delle sanzioni
Art. 25 – Sospensione

CAPO III – Determinazione delle sanzioni

- Art. 26 – Criteri per la determinazione delle sanzioni
Art. 27 – Circostanze aggravanti
Art. 28 – Concorso di circostanze aggravanti
Art. 29 – Circostanze attenuanti
Art. 30 – Concorso di circostanze attenuanti
Art. 31 – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Art. 32 – Valutazione delle circostanze
Art. 33 – Recidiva
Art. 34 – Il Casellario Provinciale

CAPO IV – Cause di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni

- Art. 35 – Causa di estinzione delle infrazioni o delle sanzioni
Art. 36 – Prescrizione
Art. 37 – Amnistia
Art. 38 – Indulto
Art. 39 – Grazia

TITOLO III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I – I GIUDICI

- Art. 40 – Giurisdizione sportiva
Art. 41 – Riunione e separazione dei procedimenti
Art. 42 – Competenza
Art. 43 – Capacità dei Giudici
Art. 44 – Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento
Art. 45 – Astensione
Art. 46 – Ricusazione
Art. 47 – Archiviazione

TITOLO IV

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

- Art. 48 – Sospensione cautelare

TITOLO VI

IMPUGNAZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 52 – Regole generali
Art. 53 – Forma e presentazione dell'impugnazione
Art. 54 – Termini ed estensione dell'impugnazione
Art. 55 – Inammissibilità dell'impugnazione

CAPO II

PROCEDIMENTO IN APPELLO

Art. 56 – Appello

Art. 57 – Udienza in appello

Art. 58 – Delibera nel giudizio di appello

CAPO III – REVISIONE

Art. 59 – Casi di revisione

Art. 60 – Contenuto, soggetti e forma della richiesta

Art. 61 – Deliberazione di revisione

TITOLO VII

RIABILITAZIONE E GRAZIA

Art. 62 – Procedimento di riabilitazione

Art. 63 – Procedimento di Grazia

TITOLO VIII – PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 64 – Osservanza obbligatoria

Art. 65 – Procedimento

Art. 66 - Costituzione del Collegio

Art. 67 – Procedura e deliberazione

Art. 68 - Requisiti per la nomina a componente del collegio arbitrale

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 69 – Entrata in vigore